



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 111/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Referendario Andrea Costa, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37482** del registro di segreteria, sul ricorso presentato
da:

1) XX, c.f. XX, nata a XX il XX e residente in XX in Via XX;

2) XX, c.f. XX, nato a XX il XX e ivi residente in Via XX;

3) XX, c.f. XX, nato a XX il XX ed ivi residente alla via XX;

4) XX, c.f. XX, nato a XX il XX e residente in XX in XX,

rappresentati e difesi dall'Avv. XX, anche in proprio per sé medesimo, ed
elettivamente domiciliati nello studio legale di quest'ultimo in XX alla via
XX;

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura regionale, presso di essa domiciliato in Bari alla via Putignani
n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Udito, all'udienza in data 21 maggio 2024 con l'assistenza del Segretario
dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Leone per l'I.N.P.S., nessuno comparso
per i ricorrenti;

Considerato in

	FATTO E DIRITTO	
	Con ricorso depositato in data 24 novembre 2023, i ricorrenti, come sopra	
	generalizzati, già appartenenti alla Polizia di Stato, hanno chiesto il	
	riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in	
	godimento, conseguente all'applicazione dell'art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973	
	per il calcolo della parte retributiva del trattamento di quiescenza, in luogo di	
	quelle applicate ai sensi dell'art.44 del medesimo decreto legislativo.	
	In particolare, i ricorrenti riferiscono di essere cessati dal servizio con le	
	seguenti anzianità contributive al 31 dicembre 1995:	
	- XX , dal 31.12.2020, dopo aver maturato, alla data del 31.12.1995, 10	
	anni e 7 mesi di servizio utile:	
	- XX , dal 31.07.2018, dopo aver maturato, alla data del 31.12.1995, 16	
	anni e 8 mesi di servizio utile;	
	- XX , dal 29.02.2020, dopo aver maturato, alla data del 31.12.1995, 10	
	anni e 2 mesi di servizio utile;	
	- XX , dal 02.09.2019, dopo aver maturato, alla data del 31.12.1995, 13	
	anni di servizio utile.	
	I ricorrenti hanno infine segnalato di aver diffidato l'ente previdenziale a	
	provvedere in tal senso, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.	
	Si è costituito l'INPS, il quale ha segnalato di aver provveduto alla	
	riliquidazione del trattamento pensionistico nei termini richiesti,	
	rispettivamente con determina XX nel XX per la ricorrente XX e con	
	determina XX nel XX per il ricorrente XX , e dunque in entrambi i casi in data	
	antercedente la notifica del ricorso avvenuta in data 14 gennaio 2024.	
	Quanto ai ricorrenti XX e XX , l'I.N.P.S. ha precisato che le pensioni sono	
	2	

	state rideterminate con l'adeguamento dell'importo di pensione e pagamento	
	degli arretrati con la rata di agosto 2024.	
	L'Istituto ha dunque chiesto la declaratoria di cessazione della materia del	
	contendere, eccependo in via subordinata la prescrizione dei ratei ultra-	
	quinquennali e il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.	
	Con memoria in vista dell'udienza, i ricorrenti, alla luce di quanto	
	rappresentato dall'I.N.P.S., hanno chiesto la declaratoria della cessazione	
	della materia del contendere.	
	All'udienza del 21 maggio 2024, nessuno comparso per i ricorrenti, l'I.N.P.S.	
	ha insistito per la declaratoria della cessazione della materia del contendere	
	con compensazione delle spese.	
	La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del	
	dispositivo in aula.	
	Il giudizio verte sulla domanda dei ricorrenti, già in servizio presso il	
	Ministero dell'Interno - Polizia di Stato, volta al riconoscimento del diritto	
	alla riliquidazione del trattamento di pensione, con riferimento alle quote A e	
	B, calcolate con il sistema retributivo sulla base di quanto stabilito dall'art.1	
	comma 101 della Legge 30 dicembre 2021 n.234.	
	Come detto, a seguito dell'entrata in vigore della citata disposizione di cui alla	
	Legge di Bilancio 2022, l'I.N.P.S. ha provveduto in autotutela a rideterminare	
	il trattamento pensionistico dei ricorrenti, mediante l'applicazione sulla parte	
	retributiva della pensione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile.	
	L'ente previdenziale ha altresì correttamente applicato tale criterio a decorrere	
	dal 1° gennaio 2022, in coerenza con l'interpretazione fornita dalla	
	giurisprudenza di questa Corte sulla portata di tale disposizione, cui questo	
	3	

	Giudice ritiene di uniformarsi (sentenze n.ri 41 e 45/2022 rispettivamente	
	della I e II sez. Appello).	
	Va peraltro rammentato che, con riferimento al periodo ante 1° gennaio 2022,	
	con sentenza n.33/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza	
	della questione di legittimità costituzionale, sollevata da questa Sezione, della	
	disposizione di cui all'art. 1, comma 4, della legge 395/1990, per contrasto	
	con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, stante la sostanziale identità	
	delle funzioni e dei compiti svolti dalle Forze di Polizia, non prevede che i	
	criteri di calcolo del trattamento pensionistico, riferito alla quota retributiva	
	della pensione, previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 54 del medesimo TU siano	
	applicati anche al personale appartenente al Corpo smilitarizzato di Polizia	
	Penitenziaria.	
	Trattasi ad evidenza di argomentazioni, adottate con riferimento al personale	
	della Polizia Penitenziaria, perfettamente applicabili anche al personale della	
	Polizia di Stato.	
	Sussistono dunque, come richiesto dalle parti, i presupposti per la declaratoria	
	della cessazione della materia del contendere, essendo stata la pretesa dei	
	ricorrenti integralmente soddisfatta.	
	Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, in quanto	
	dalla documentazione depositata dall'I.N.P.S. emerge che almeno per due	
	ricorrenti la riliquidazione della pensione è avvenuta in data antecedente la	
	notifica del ricorso.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	4	

